

Regolamento
(bozza)

Art. 1 Destinatari

L'offerta abitativa di housing è connotata da temporaneità pertanto non si potrà mai prevedere un inserimento definitivo presso gli appartamenti individuati.

La durata dell'inserimento è prevista di massima per 6 mesi; la commissione, sentiti l'ente gestore, il comune di provenienza e l'eventuale servizio specialistico, si riserva di valutare caso per caso la necessità di prorogare tale periodo fino ad un massimo di 1 anno, non più rinnovabile.

Possono accedere all'appartamento soggetti residenti in uno dei dieci Comuni della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito territoriale Alto Sebino, in carico ai servizi sociali di base o specialistici, con difficoltà di accesso alla casa e al lavoro e/o appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- neo maggiorenni, in uscita da comunità alloggio o percorsi di affido, per i quali si ritenga opportuno, per sviluppare il processo verso una vita autonoma, l'accompagnamento educativo anche nella sperimentazione dell'autonomia abitativa,
- persone con disabilità che hanno concluso il percorso di riabilitazione e/o educativo e che presentano competenze di base spendibili in un progetto di vita autonoma anche dal punto di vista abitativo
- persone fragili che per la situazione contingente e/o per la storia personale hanno consolidato una situazione di emarginazione, per le quali la casa può rappresentare il "luogo" di avvio di un percorso di rientro in un contesto di "normalità",
- nucleo monogenitoriale con figli, senza rete parentale di sostegno, che necessitano di soluzioni abitative a basso costo per avere spazio e tempo di riorganizzarsi, sia a livello educativo che economico.

Art. 2 Procedura di accesso

Le richieste di inserimento abitativo dovranno pervenire all'Ufficio di Piano dell'Ambito Alto Sebino attraverso il filtro del segretariato sociale comunale.

La commissione avvierà una valutazione, in collaborazione con i servizi invianti, tenendo conto sia della situazione economica certificata attraverso l'isee sia della situazione di fragilità.

Verificati i requisiti di accesso si definirà il progetto individuale di housing sociale, attraverso il quale, tra l'altro, si regolamenteranno i tempi e le modalità di inserimento, si definiranno le fasi di intervento ed il monitoraggio sull'andamento del percorso nonché le fasi di verifica.

A fronte dell'inserimento in uno degli appartamenti di housing sociale dovrà essere concordato, con la persona e con il servizio inviante, un progetto socio- educativo sottoscritto dalle parti; il soggetto inoltre formulerà la domanda di inserimento sull'apposito modulo (*allegato A*). A fronte di avvio dell'inserimento abitativo l'ospite, il comune di provenienza e l'ente gestore dovranno sottoscrivere un "accordo di accoglienza" nel quale verranno declinati impegni, tempi,..... (*allegato B*)

La durata dell'inserimento abitativo non potrà superare, di massima, i sei mesi. Eventuali proroghe o deroghe dei tempi di inserimento dovranno essere concordate con l'ente inviante, l'ente gestore e autorizzate dalla commissione.

Il periodo di ospitalità non dovrà superare complessivamente i dodici mesi.

Art. 3 Utilizzo degli appartamenti

I fruitori dell'appartamento, di seguito denominati "ospiti", dovranno:

- considerarsi a tutti gli effetti responsabili di eventuali danni che arrecheranno all'immobile, ai mobili e alle cose in esso contenute;
- impegnarsi a non portare con sé oggetti e mobili ingombranti; non vi sono vincoli per quanto concerne oggetti di ridotte dimensioni;
- al termine dell'accoglienza sgomberare i locali dalle proprie cose nei tempi indicati, altrimenti tali beni saranno considerati in stato di abbandono;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche/malfunzionamenti o danni, connessi all'alloggio occupato, all'ente gestore;
- mantenere la residenza anagrafica nel Comune di provenienza;
- liberare l'alloggio nei tempi concordati con il servizio inviante e l'ente gestore;
- sottoscrivere, oltre alla domanda di inserimento, un accordo di accoglienza (*allegato B*) in cui verranno dettagliati i compiti e gli obblighi delle parti coinvolte;
- comunicare tempestivamente all'ente gestore assenze protratte per più di una settimana, in tal caso consegnare le chiavi allo stesso autorizzandolo a farne uso in caso di necessità;
- impegnarsi a non ospitare altre persone né consegnare a terzi le chiavi dell'alloggio;
- rendersi disponibile a condividere l'alloggio con altri ospiti.

L'ente gestore si riserva la possibilità di accedere, in caso di necessità, all'alloggio, in presenza dell'ospite, concordandone i tempi.

Solo in casi straordinari gli incaricati dell'ente gestore potranno accedere ai locali anche in assenza dell'occupante.

La violazione delle norme definite nel presente regolamento, e più in dettaglio nel progetto individuale, potrà comportare la cessazione del rapporto di ospitalità.

Art. 4 Priorità nell'assegnazione

Il presupposto per l'accesso agli alloggi di housing sociale è l'assenza o la precarietà abitativa.

Si rimanda al documento relativo alle linee operative, approvato annualmente, per il dettaglio dei requisiti di accesso e i criteri per la formazione della graduatoria.

Art. 5 Formula di ospitalità e costi

L'ospite dovrà corrispondere all'ente gestore una quota mensile a titolo di rimborso quale compartecipazione ai costi di utilizzo dell'alloggio.

Per i dettagli relativi a tale quota si rimanda alla "tabella quota ospite", definita dall'ente gestore e aggiornata annualmente sulla base di eventuali variazioni dei costi.

Per accoglienze di durata inferiore a 15 giorni, la quota mensile prevista sarà decurtata del 50 %.